Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 23

In conformità al piano sanitario regionale e al piano regionale dei servizi socio - assistenziali, la Giunta regionale promuove intese fra i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali che gestiscono presidi e servizi multizonali e i comitati di gestione delle altre Unità Sanitarie Locali interessate, e ciò al fine di assicurare: il collegamento funzionale ed il coordinamento dei presidi e servizi, attraverso stabili forme di collaborazione e costanti scambi di informazioni fra il personale in esse operante, il quale in tale ipotesi può prestare parte del suo servizio nell' ambito dei presidi e servizi di Unità Sanitarie Locali diverse da quella di appartenenza; procedure tipizzate di consulenza stabile da parte degli operatori dei servizi e presidi multizonali a favore dei presidi e servizi delle zone interessate.

I programmi e gli atti più rilevanti dell' Unità Sanitaria Locale, riguardanti l' attività dei presidi e servizi multizonali, indicati dal piano regionale sanitario o da quello dei servizi socio - assistenziali, una volta adottati, sono comunicati alla Giunta regionale per eventuali osservazioni.